

## STATUTO CONSORZIO TECNOR

### ARTICOLO 1 - GENERALITA'

E' costituito un consorzio senza fini di lucro denominato "Consorzio Tecnor - Innovazione tecnologica per l'oreficeria e l'argenteria", di seguito Consorzio.

Il consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, regolato dagli articoli 2602 e 2615 bis del Codice Civile.

Ad esso partecipano, come previsto ai citati articoli 2602 e 2615 bis, Imprese Private che operano nel settore orafo argentiero, Enti Pubblici o Privati e Agenzie Formative, nel rispetto delle disposizioni legislative che regolano l'attività e le procedure della manifestazione di volontà dei Consorzi.

### ARTICOLO 2 - SEDE DEL CONSORZIO

La sede del Consorzio è attualmente stabilita a Conco (VI) in Via Galgi n. 13.

### ARTICOLO 3 - SCOPI DEL CONSORZIO

Il Consorzio si propone, senza scopo di lucro, di svolgere attività di ricerca, innovazione tecnologica, trasferimento tecnologico, sviluppo e formazione nel settore orafo argentiero, con l'obiettivo di sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nel settore orafo argentiero e di mantenere e sviluppare un sistema di competenze e professionalità di elevato livello in un settore strategico per lo sviluppo economico ed industriale.

In particolare il Consorzio si propone di:

- a) valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato nel settore orafo argentiero presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare i Laboratori Nazionali di Legnaro, i Centri di Ricerca e le Università, in particolare l'Università degli studi di Padova, nella fattispecie il settore della Scienza dei Materiali ;
- b) stipulare convenzioni per la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico nel settore orafo argentiero con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare i Laboratori Nazionali di Legnaro, i Centri di Ricerca e le Università, in particolare l'Università degli studi di Padova, nella fattispecie il settore della Scienza dei Materiali;
- c) favorire la cooperazione tra il mondo della ricerca (università, centri di ricerca, imprese innovative, etc.) ed il mondo dei possibili utilizzi dei risultati della ricerca (imprese, pubbliche amministrazioni, etc.), rafforzando, in particolare, il collegamento tra i Laboratori di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e della Scienza dei Materiali e dell'Università degli studi di Padova ed il sistema delle piccole e medie-imprese nel settore orafo argentiero;
- d) favorire le condizioni scientifiche e di mercato in grado di consentire una penetrazione equilibrata e progressiva delle tecnologie nel settore orafo argentiero nel sistema delle piccole e medie imprese, promuovendo studi, ricerche e sperimentazioni sul campo;
- e) sviluppare e mantenere i contatti e coordinare le proprie attività con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la

- creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;
- f) selezionare, analizzare ed elaborare risultati tecnici e scientifici (sviluppati in proprio, nelle strutture dei soci, presso i laboratori di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare i Laboratori Nazionali di Legnaro, i Centri di Ricerca e le Università, in particolare l'Università degli studi di Padova, nella fattispecie il settore della Scienza dei Materiali) di interesse applicativo ed industriale;
  - g) analizzare ed individuare nuove opportunità imprenditoriali nel settore dei materiali e dei procedimenti industriali innovativi, promuovendo la nascita ed il consolidamento di imprese innovative;
  - h) Sviluppare un collegamento fra nuove tecnologie produttive e design del gioiello;
  - i) fungere da centro di riferimento per la raccolta e la diffusione di informazioni e proposte tecniche, nell'interesse dei soci, di prodotti e servizi a tecnologia avanzata nel settore orafa argentiero
  - j) progettare e realizzare programmi di formazione superiore, iniziale e continua, aperta e a distanza, nel settore orafa argentiero;
  - k) istituire ed organizzare seminari, conferenze ed altri eventi in sede nazionale ed internazionale nel settore orafa argentiero, con l'obiettivo anche di promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale;
  - l) Fornire l'assistenza tecnica ai soci per l'applicazione di politiche di trasferimento tecnologico.

Nell'organizzare la propria attività, la società deve prioritariamente avvalersi dell'offerta dei soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Deve inoltre, a parità di condizioni economiche, privilegiare la domanda dei soci rispetto a quella di terzi.

Nell'ambito del suo oggetto il Consorzio può inoltre svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato :

- a) stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;
- b) partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private;
- c) partecipare a consorzi e società che perseguono finalità simili al fine di realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale.

Il Consorzio può richiedere ed utilizzare provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dagli Enti locali comunque denominati, oltre ai finanziamenti e ai contributi disposti dai ministeri, da enti ed organismi pubblici, statali o parastatali, o da privati, nonché da istituti di credito ed assicurativi.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio riconosce come struttura formativa espressione del Consorzio e referente dello stesso per tutte le attività di Formazione Professionale l'Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c. a r.l.

#### ARTICOLO 4 - CATEGORIE DI CONSORZIATI

Possono partecipare al consorzio: Imprese Private, Enti Pubblici, Agenzie Formative ed Enti Economici che operano nei settori industriale, dell'artigianato e di produzione del settore orafa argentiero o in attività economiche a questi connesse e complementari.

Sono soci del Consorzio i Soci Fondatori e Soci Ordinari che vengono ammessi successivamente al Consorzio.

#### ARTICOLO 5 - AMMISSIONE AL CONSORZIO E QUOTE CONSORTILI

L'ammissione al Consorzio di nuovi consorziati è approvata dal Consiglio Direttivo in base ai criteri ed alle condizioni fissati ogni anno dall'Assemblea.

All'atto dell'ammissione i consorziati si impegnano a versare una quota di ammissione una tantum il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio consortile.

Per il primo anno tale quota è fissata in Euro 1.000,00 (mille) in caso di adesione entro 3 mesi dalla costituzione del Consorzio e di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) in caso di adesione successiva ai 3 mesi.

Le quote consortili non sono cedibili.

#### ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI

I Consorziati si impegnano a versare al Consorzio:

a) Il contributo iniziale una tantum, da corrispondere all'atto della costituzione del Consorzio dai soci fondatori, che viene stabilito in Euro 1.000,00 (mille) che costituisce la quota al fondo consortile di ciascuna impresa consorziata

b) il contributo annuale per le spese di gestione e per una quota degli investimenti in ricerca che, per il primo anno, viene determinato in Euro 1.000,00 (mille) a carico delle imprese consorziate. Tale contributo annuale verrà in seguito determinato di anno in anno dall'Assemblea.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

I consorziati si obbligano:

a) ad osservare scrupolosamente le norme del presente statuto e dei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

b) ad adempiere tempestivamente agli obblighi assunti nell'interesse comune e dei singoli consorziati ad essi interessati;

c) a comunicare tempestivamente al Consorzio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione al Consorzio non dà diritto, di per sè sola, a fruire delle prestazioni che il Consorzio realizza nel perseguimento delle proprie finalità. Il trasferimento, a terzo non consorziato, della quota di

controllo dell'azienda di un consorziato comporta il trasferimento al terzo della partecipazione al Consorzio subordinatamente al gradimento da parte del Consiglio Direttivo; diversamente il terzo può essere escluso.

I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio e di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea e il libro dei consorziati.

#### ARTICOLO 8 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito dai beni conferiti, dai contributi e dalle quote di ammissione dei consorziati, dagli introiti a fondo perduto versati dai consorziati e da terzi, o da beni acquistati con le disponibilità del Consorzio e dall'ammontare delle quote versate dai consorziati.

I consorziati, e quelli che tale qualità perdono, non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori dei consorziati non possono far **valere** i propri diritti sul fondo medesimo.

Allo scioglimento del Consorzio verranno rimborsati ai consorziati i finanziamenti infruttiferi, i contributi e quote da loro versati e i beni da loro conferiti al Consorzio riportati al valore veniale per essi stabilito al momento della loro acquisizione da parte del Consorzio.

I finanziamenti, i contributi e le quote versati, nonché i beni conferiti, saranno rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria per ciascuno di essi, conteggiata - secondo indice ISTAT del costo della vita - dalla data del versamento o conferimento a quella del comune riparto.

Non saranno, invece, restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi al Consorzio a fondo perduto.

Se il fondo consortile non sarà sufficiente all'integrale rimborso, si addiverrà ad un riparto proporzionale ai contributi conferiti.

Se il fondo risulterà eccedente rispetto al rimborso effettuato, tale eccedenza sarà ripartita in maniera proporzionale alle quote consortili.

#### ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

La qualità di consorziato si perde per:

- a) cessazione
- b) recesso
- c) esclusione

Il consorziato cessato, receduto o escluso rimane responsabile delle obbligazioni nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati.

Egli non ha diritto ad alcuna restituzione dei beni conferiti al Consorzio a fondo perduto; al consorziato escluso non compete, inoltre, alcun rimborso dei beni da lui conferiti o dei contributi o quote versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile.

#### ARTICOLO 10 - CESSAZIONE

La cessazione effettiva e completa dell'attività del consorziato comporta la cessazione della sua appartenenza al Consorzio.

La cessazione è comunicata, entro 1 mese, al Consiglio Direttivo, che l'accetta e ne dà atto trascrivendola appositamente al Consorzio.

I beni conferiti, i contributi e le quote versati dal consorziato - purchè a fondo perduto -saranno restituiti senza interessi dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati.

La restituzione e il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota che sarebbe spettata al consorziato cessato - sulla base dei valori di bilancio - ove il Consorzio si fosse sciolto alla data della cessazione del consorziato.

#### ARTICOLO 11 - RECESSO

La dichiarazione di recesso deve pervenire al Consorzio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Ove pervenga almeno tre mesi prima dell'esercizio annuale, prende effetto dalla chiusura di quello stesso esercizio; altrimenti, dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra, anteriore data -richiesta dal recedente - accordata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.

Il recedente deve, comunque, soddisfare completamente gli obblighi sorti nei suoi confronti sino al momento in cui il recesso diviene operativo, e definire i rapporti giuridici, instaurati tramite la sua qualità di membro del Consorzio.

I consorziati avranno facoltà di recesso immediato qualora le spese o contributo richiesto superino la somma di 10.000,00 € annuali.

I beni conferiti, nonché i contributi e le quote versati dal recedente non a fondo perduto, saranno restituiti senza interessi quando gli obblighi di cui al comma precedente saranno stati soddisfatti.

La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione al Consorzio che sarebbe spettata al recedente, sulla base dei valori di bilancio, ove il Consorzio si fosse sciolto alla data in cui il recesso diventa operativo.

#### ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

Sono esclusi di diritto i consorziati che siano dichiarati falliti o che siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura del concordato preventivo o di amministrazione controllata.

L'esclusione può inoltre, essere deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del consorziato che:

a) trasferisca a terzo non consorziato la propria azienda, salvo che il terzo venga ammesso nel Consorzio;

b) diffonda o trasferisca all'esterno, senza il consenso del Consiglio Direttivo, informazioni e tecnologia sviluppate dal Consorzio;

c) danneggi gli interessi del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il regolare andamento;

d) venga meno a i suoi impegni nei riguardi del Consorzio;

e) non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni ritualmente emanate dagli Organi consortili.

#### ARTICOLO 13 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

1. L'Assemblea dei consorziati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente ed il Vice Presidente

#### ARTICOLO 14 - DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati.

Ogni consorziato avente il diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, appartenente all'azienda consorziata, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del consorziato rappresentato.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto, a condizione che al momento del voto abbia soddisfatto le obbligazioni assunte.

L'Assemblea viene convocata: dal Consiglio Direttivo, o di sua iniziativa, o su richiesta di un numero pari ad almeno un terzo dei consorziati, almeno una volta all'anno - entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima da quello fissato per la riunione, con indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi nella sede consortile o altrove purchè in Italia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in causa di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o in causa di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la stessa Assemblea provvede alla nomina del presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario, designato dal Presidente.

#### ARTICOLO 15 - I POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea provvede:

- a) all'approvazione del bilancio **consuntivo** e preventivo del Consorzio, alla chiusura dell'esercizio consortile;
- b) all'approvazione del regolamento interno del Consorzio;
- c) alla deliberazione sulle linee direttrici delle azioni del Consorzio;
- d) **alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio Direttivo e al Presidente. In via ordinaria i membri del Consiglio Direttivo e del Presidente usufruiscono esclusivamente di un rimborso spese.**
- e) all'approvazione solo unanime delle eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;
- f) all'approvazione degli eventuali regolamenti interni del Consorzio, ed alle modifiche degli stessi, esclusi i regolamenti dei gruppi di lavoro qualora questi vengano costituiti;
- g) alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione dei nuovi consorziati
- h) alla determinazioni relative allo scioglimento del Consorzio e, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori ed alla definizione dei loro poteri;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide col voto favorevole di tanti voti consortili quanti rappresentino la maggioranza dei voti dei degli intervenuti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei voti consortili; tuttavia, le deliberazioni aventi per oggetto le materie di cui alle lettere- **d) - f) - g) - h)** del primo comma del presente articolo debbono riportare il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza di due terzi dei voti consortili; la materia di cui alla lettera e) richiede la votazione **unanime** di tutti i Consorziati.

#### ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto tra 7 e 9 membri, compreso il Presidente, di cui almeno cinque devono essere soci fondatori, nominati dall'Assemblea, la quale provvede pure, in occasione della loro periodica elezione a stabilire il numero preciso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Membro di diritto del Consiglio Direttivo è un rappresentante designato dall'Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c.a r.l.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, si provvede alla loro sostituzione nelle norme previste per la nomina. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei componenti sostituiti.

#### ARTICOLO 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento del Consorzio fatte salve le competenze riservate all'Assemblea.

Esso è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consorzio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio, con qualsiasi mezzo, con almeno sette giorni di preavviso, si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni di esclusione di un consorziato sono assunte a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

In Consiglio Direttivo, in particolare,

- a) elegge nel suo seno e a maggioranza semplice Il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) provvede per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni del Consorzio;
- e) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati;
- f) delibera sulla cessazione, sull'efficacia del recesso e sulla esclusione dei consorziati, a norma dei disposti dell'articolo 9;
- g) cura la gestione interna ed esterna del Consorzio;
- h) redige, sulla base dei dati di bilancio preventivo e consuntivo presentati dai singoli Centri amministrativi il bilancio consolidato consortile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) fissa e modifica l'indirizzo della sede sociale;
- j) propone all'Assemblea i compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ed i membri del Consiglio se investiti di cariche particolari;
- k) richiede ai consorziati i versamenti necessari al conseguimento delle finalità consortili;

#### ARTICOLO 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio Direttivo del Consorzio. Il Presidente rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi ed è l'unico organo dotato di rappresentanza esterna.

Il Presidente non è rieleggibile per più di 2 mandati consecutivi

In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento di ambedue, funge da Presidente il Consigliere anagraficamente più anziano.

Il Presidente, in particolare:

- a) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) ha la firma di tutti gli atti del Consorzio;
- c) vigila, con i componenti del Consiglio Direttivo, sulla tenuta e conservazione di libri, registri e documenti del Consorzio, e sulla osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) fornisce ai consorziati le informazioni relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio da questi richieste;
- e) cura, di concerto col Consiglio Direttivo, i rapporti con le forze politiche e sociali.
- f) stipula contratti e convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo;

#### ARTICOLO 19 - ESERCIZIO CONSORTILE

L'esercizio consortile coincide con l'anno solare

#### ARTICOLO 20 - DURATA E SCIoglIMENTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio è costituito per la durata di un ventennio e si scioglie per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, salva proroga deliberata, almeno sei mesi avanti la scadenza, ovvero per le altre ragioni previste dalla legge.

#### ARTICOLO 21 - COLLEGIO ARBITRALE

Ogni controversia inerente l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi consortili, ivi comprese le controversie con consorziati cessati, receduti o esclusi, o con persone fisiche che rivestano od abbiano rivestito cariche nel Consorzio, è deferita alla decisione di un arbitro rituale, designato d'accordo dai contraenti, o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa.

L'arbitro decide in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e dispone altresì in ordine alle proprie spese di competenza.

#### ARTICOLO 22 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sui consorzi.